

le giustizia, non fu mai permesso alcun atto di violenza o d'insulto contro il loro culto e i riti religiosi (1); si ricompensarono con privilegi ed onori quelli che per qualche utile recato alla Repubblica si distinguevano (2).

E tale era la libertà d'azione, volutasi sempre conservare dal Governo, che fino dal 26 agosto 1564 esso scriveva ai Grigioni venissero pure a negoziare a Venezia senza alcun timore dell'Inquisizione, confermando quanto già erasi loro promesso nel 1557 e 1563 che « cadauno della loro nazione poteva in questa nostra città e nel resto del stato nostro negotiar securamente, purchè visse modestamente senza dar scandalo. »

Eppure ciò non ostante il governo della Repubblica si

« Che la parte presa in questo Consiglio sotto 17 dicembre 1571 in materia di ebrei come parte che *non si poteva proponer nè esser presa*, stante la parte del Consiglio di X, dei 20 aprile 1524 ora letta a questo Consiglio, sia ricovato et annullata, sicchè sia di niun robor et vigor come se non fosse stata posta nè presa. » Alla prima votazione restò pendente, alla seconda 7 luglio 1573 esclusi tutti quelli che avevano interessi di qualunque sorta con Ebrei, (come era sempre ottimo costume di escludere quelli che avessero un interesse vivo e immediato nelle deliberazioni che si proponevano) la parte riportò 104 voti, contro 67 contrarii e 9 non sinceri. *Compilazione delle leggi alla voce Ebrei*, all'Archivio generale.

(1) Rimproveri ad un predicatore che dal pergamo inveiva contro di essi. Sanuto XXVIII, p. 367 e Consiglio di X contro gl'inquisitori di Padova che volevano obbligarli ad andar alla predica, 20 dicembre 1570 *Parti segrete*.

(2) Nel 1490 l'ingegnere Alberghetti avendo ideato un nuovo meccanismo, e pensando unirsi per la esecuzione di esso con certi Ebrei, domandava al Collegio se l'ordinanza 19 marzo 1414 relativa ai privilegi era anche ad essi applicabile, al che otteneva in risposta l'8 giugno di quell'anno 1490 « che quelle concessioni di privilegio stendendosi a chiunque inventasse qualche nobile et utile opera, intender doveasi senza eccezione tanto di veneti come di forestieri, si di cristiani come di ebrei, infine di chi si fosse, di qual pur siasi città o setta (Notatorio, p. 17). Nel 1533 il Consiglio de' Dieci concedeva a Carlo Calonimos medico ebreo modo di mantenere suo figlio agli studii, *et a farsi un homo atto al servizio di questa inclita città* (Consiglio X, *Comune* 31 maggio e 20 giugno). Nel 1650 si concessero privilegi ad ebrei che inventarono ed introdussero a Venezia la manipolazione del sublimato corrosivo. Cattaveri, p. 181, all'archivio.